

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3496 del 09/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa Individuale AUTOFFICINA FERRIOLI DI FERRIOLI CLAUDIO con sede legale ed attività nel Comune di Voghiera (Fe), Via E. Fermi, n. 1/b; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AUTOFFICINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3653 del 09/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 11199/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa Individuale **AUTOFFICINA FERRIOLI DI FERRIOLI CLAUDIO** con sede legale ed attività nel Comune di Voghiera (Fe), Via E. Fermi, n. 1/b; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AUTOFFICINA**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Voghiera in data 23/03/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 2400, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Voghiera con P.G. n. 2643 in data 29-03-2018, pratica SUAP n. 29/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/3898 del 30/03/2018, dall'Impresa Individuale **AUTOFFICINA FERRIOLI DI FERRIOLI CLAUDIO**, con sede legale ed attività in Comune di Voghiera (Fe), Via E. Fermi, n. 1/b per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **AUTOFFICINA**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico nella pubblica fognatura di acque reflue industriali di lavaggio automezzi nonché di reflui civili e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*; 16/05/2017 08:43:07, PG/2017/0056642;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Voghiera P.G. n. 4947 in data 27/06/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/7800 del 28/06/2018, con la quale sono stati trasmessi:

- Il Parere di HERA Direzione Acqua Prot. n. 51245 del 29/05/2018, registrato al protocollo comunale n. 4111 del 29/05/2018;
- Il Parere favorevole Prot. n. 4787 del 22/06/2018 del Servizio Sportello Unico Edilizia (SUE) comunale in merito agli scarichi idrici e la presa d'atto della comunicazione dell'impresa in merito al rumore;

RISCONTRATO che per quanto riguarda la matrice rumore, il Comune di Voghiera non ha ravvisato elementi di particolare rilievo e pertanto ha preso atto di quanto riportato nella dichiarazione formulata dal titolare della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, attestante il fatto che la messa in funzione delle sorgenti sonore che sono previste per l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione di rumore previsti dalla normativa e che tale attività esiste inoltre da diversi anni e non risultano pervenute al Servizio comunale segnalazioni in merito alla componente rumore;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Voghiera all'Impresa Individuale **AUTOFFICINA FERRIOLI DI FERRIOLI CLAUDIO**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01035670387, con sede legale ed attività nel Comune di Voghiera (Fe), Via E. Fermi, n. 1/b per l'esercizio dell'attività di **AUTOFFICINA**.

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Enrico fermi in Comune di Voghiera, servita dal depuratore di Masi San Giacomo di Via San Leo è contrassegnato con la lettera "S1" scarico finale di acque reflue di processo decadenti da area di lavaggio degli autoveicoli e reflui civili (classe C così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato) indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo degli effluenti avverrà nel pozzetto di campionamento acque di processo contraddistinto con la sigla "PC1" e nel pozzetto di ispezione e campionamento finale contraddistinto con la sigla "PI" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 3) Si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, del precitato pozzetto di campionamento contraddistinto con la sigla "PC1" e del pozzetto di campionamento finale contraddistinto con la sigla "PI" da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di rilascio al richiedente del presente atto autorizzativo;
- 4) La ditta dovrà provvedere, con adeguata frequenza, alla periodica pulizia dei pozzetti di separazione fanghi e oli;
- 5) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 6) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica dell'impianto fognario e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale acquisite agli atti d'ufficio;
- 7) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 9) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il titolare dello scarico deve stipulare con S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE **formale domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e **dovrà essere comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Voghiera una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Voghiera ed alla Società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

Sono fatte salve le competenze in materia di controllo, la potestà' sanzionatoria e le sanzioni previste dalla normativa di settore, in capo agli enti competenti come riportato nella tabella di cui al punto 1 del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.